



**FMSI** FEDERAZIONE MEDICO  
SPORTIVA ITALIANA

### DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI (URINE E/O SANGUE) A CURA DEGLI ISPETTORI MEDICI DOPING CONTROL OFFICERS/BLOOD CONTROL OFFICERS (DCO/BCO) DELLA FMSI**

**CIG: 9072770EA4 – CPV: 33141610-9**



## **Art. 1 – Premesse**

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito, FMSI), le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto la fornitura di materiale tecnico funzionale allo svolgimento dei controlli svolti dagli Ispettori Medici Doping Control Officers/Blood Control Officers (DCO/BCO) della FMSI, descritto al successivo art. 3 del presente disciplinare, da effettuarsi con propria idonea organizzazione e in conformità alla vigente normativa applicabile in materia, come meglio specificato nell'allegato Capitolato Tecnico (sub-allegato A).

Al riguardo, si precisa che la FMSI è il soggetto incaricato per conto dello Stato, di NADO ITALIA e delle Federazioni Sportive Internazionali (ai sensi della Legge 14/12/2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e del Decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2012, recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive") di svolgere i controlli antidoping in occasione degli eventi sportivi organizzati sull'intero territorio nazionale.

L'affidamento in oggetto è disposto con deliberazione consiliare n.134 del 10 dicembre 2021 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nel prosieguo, Codice).

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 24/01/2022 e ivi pubblicato in data 28/01/2022;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26/01/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);
- pubblicato sul profilo del committente [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it), alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Italia, Roma.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Galdi, nella sua qualità di Segretario Generale FMSI.

## **Art. 2 – Documenti di gara, chiarimenti e comunicazioni**

### **Art. 2.1 – Documenti di gara**

2.1.1 La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato tecnico (sub-allegato A);
- Modello di domanda di partecipazione (sub-allegato B);
- Modello di DGUE (sub-allegato C);
- Disciplinare telematico per la corretta presentazione dell'offerta sul portale gare (sub-allegato D);
- Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (sub-allegato E).

2.1.2 La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sulla Piattaforma telematica e sul sito internet [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it), alla sessione "Amministrazione trasparente > Avvisi e bandi in corso".



## **Art. 2.2 – Chiarimenti**

2.2.1 È possibile ottenere chiarimenti inerenti alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica, previa registrazione alla stessa e utilizzando l'apposita funzionalità "Invia quesito alla Stazione Appaltante" presente nella pagina "Dettagli" della presente procedura, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti telefonicamente o successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.2.2 Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, entro 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina "Dettagli" della Piattaforma telematica, nonché all'indirizzo internet di cui al precedente art.2.1.2. Rimane a carico degli operatori economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della FMSI.

## **Art. 2.3 – Comunicazioni**

2.3.1 Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, già dalla fase di registrazione alla Piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2.3.2 Salvo quanto disposto al precedente comma 2 del presente articolo, le comunicazioni tra la FMSI e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [segreteria@cert.fmsi.it](mailto:segreteria@cert.fmsi.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla FMSI; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2.3.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **Art. 3 – Oggetto della fornitura, importo a base d'asta, modalità e durata di esecuzione del servizio**

### **Art. 3.1 – Oggetto della fornitura**

3.1.1 Oggetto della presente gara è l'affidamento della fornitura di materiale tecnico funzionale alle attività di controllo a fini antidoping – prelievo e raccolta dei campioni biologici (urine e/o sangue) – affidate alla FMSI in qualità di Sample Collection Authority e svolte dagli Ispettori DCO/BCO FMSI nell'ambito dei programmi annuali di controllo antidoping disposti dalle Testing Authority.

Il materiale tecnico oggetto della fornitura comprende:

- A. Kit antidoping per prelievi urinari;
- B. Kit antidoping per prelievi ematici;
- C. Bicchieri di raccolta per urine;



#### D. Strisce di sicurezza per sigillatura campioni parziali.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, poiché un eventuale frazionamento della fornitura rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile e oneroso dal punto di vista tecnico, attesa la necessità, da un lato, di verificare la rispondenza dei materiali oggetto di fornitura ai requisiti prescritti dalla specifica normativa internazionale di riferimento e, segnatamente, dall'*International Standard for Testing and Investigations* della World Antidoping Agency e, dall'altro, di formare e coordinare gli Ispettori DCO/BCO FMSI sull'utilizzo dei suddetti materiali, con il conseguente rischio di pregiudicare gli standard prestazionali che la FMSI deve assicurare in qualità di Sample Collection Authority.

3.1.2 Le specifiche del materiale su cui va parametrata l'offerta tecnico-economica, sono descritte nel Capitolato Tecnico, allegato A del presente Disciplinare di gara.

### **3.2 – Importo presunto a base di gara**

3.2.1 Considerata la programmazione delle attività antidoping, calcolata sulla base del numero medio di controlli antidoping disposti dalle Testing Authority nell'ambito dei propri programmi annuali antidoping, l'importo complessivo a base d'asta è stimato in €561.300,00 (cinquecentosessantunomilatrecento/00), IVA esclusa.

Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali, pena l'esclusione, rispetto ai servizi richiesti.

3.2.2 L'importo a base d'asta deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

3.2.3 Ai sensi del combinato disposto degli art.97, commi 5 e 6, del Codice e dell'art.26, comma 3, del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n.81, e in considerazione di quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione n.3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a zero.

2.2.4 I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura negoziata resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

3.2.5 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge del 13 agosto 2010, n.136.

### **Art. 3.3 – Durata del servizio**

3.3.1 L'affidamento avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di efficacia del contratto, salvo quanto disposto dall'art.32, commi 12 e 13, del Codice.

La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto e, a seguire, con cadenza semestrale in conformità ai quantitativi indicati negli specifici ordinativi trasmessi dalla FMSI.

3.3.2 Nel corso dell'esecuzione del contratto la FMSI, nei limiti di cui all'art.106, comma 12, del Codice, si riserva la facoltà di chiedere, e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni o più favorevoli, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto in conformità alla normativa applicabile.

3.3.3 La FMSI si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art.63, comma 5, del Codice, di affidare all'Aggiudicatario nuova fornitura consistente nella ripetizione della fornitura analoga, agli stessi patti, prezzi, condizioni o più favorevoli, per la durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo stimato in €187.100,00 (centottantasettemilacenti/00), IVA esclusa, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

3.3.4 La FMSI si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente e per il solo periodo strettamente necessario alla conclusione delle stesse, di richiedere la proroga della fornitura, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, cui l'Aggiudicatario della procedura negoziata è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.



### **Art. 3.4 – Modalità di esecuzione del servizio**

Il Capitolato Tecnico (sub-allegato A) dettaglia i requisiti e le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che, in sede di offerta, gli Operatori Economici devono dichiarare – per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari – di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, nonché di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

### **Art. 3.5 – Divieto di cessione e subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto, previa opportuna indicazione in sede di gara, della parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto affidata a terzi, in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

## **Art. 4 – Condizioni di partecipazione**

### **Art. 4.1 – Soggetti ammessi alla gara**

4.1.1 È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata secondo le disposizioni di cui all'art.45 del Codice, che – in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti – siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, siano autorizzati a fornire la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento e siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art.4.2 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al successivo art.4.3.

4.1.2 In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di Consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di Consorzi tra imprese artigiane e di Consorzi stabili, si rinvia alle disposizioni di cui alla vigente normativa applicabile, in quanto compatibile.

Per quanto riguarda i Consorzi stabili, è necessario che i Consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni.

### **Art. 4.2 – Requisiti di ordine generale e cause di esclusione**

4.2.1 È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165, o di cui all'art.35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con le altre disposizioni di legge sui requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla FMSI ogni opportuna valutazione.

4.2.2 Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in



raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

4.2.3 I Consorzi, ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del C.P. Ai consorzi, inoltre, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

4.2.3 In caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

4.2.5 Le reti di imprese rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato a un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

4.2.6 Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui ai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF ovvero avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. La FMSI effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio



attraverso la consultazione del sito web del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli Operatori Economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

4.2.7 Saranno inoltre esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

#### **Art. 4.3 – Requisiti speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

4.3.1 Ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti devono:

- i. essere iscritti, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Al concorrente non stabilito in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, presso i competenti ordini commerciali o professionali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, e inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

Costituiscono requisito preferenziale:

- ii. l'assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- iii. il possesso del rating di legalità o similari.

4.3.2 A titolo di possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria**, i concorrenti devono:

- i. aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, un fatturato globale per un importo minimo di €750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
- ii. aver realizzato nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico, un fatturato specifico per la fornitura di prodotti analoghi per un importo minimo di €250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

Nota: per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi annuali, antecedenti la data di indizione della presente trattativa, la cui documentazione del fatturato globale d'impresa risulti depositata presso gli uffici competenti.

- iii. aver contratto con primaria compagnia assicurativa idonea copertura assicurativa contro i rischi.

Tali requisiti sono ritenuti indispensabili dalla FMSI a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività, della congruità della capacità produttiva dell'operatore economico e, conseguentemente, della possibilità di assicurare il pieno soddisfacimento dei servizi richiesti senza soluzione di continuità.

La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui ai precedenti punti i) e ii) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Tale documentazione viene inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

4.3.3 A titolo di possesso dei **requisiti di capacità tecnica e professionale**, i concorrenti devono:

- i. aver maturato un'esperienza pregressa nello specifico settore di attività risultante dalla condizione di cui al precedente art.4.3.1 non inferiore a 2 (due) anni;
- ii. aver regolarmente eseguito, o avere in corso di esecuzione, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare o nel minor periodo di attività dell'Operatore Economico,



almeno 4 (quattro) forniture (riferite a quattro distinti contratti) relative a prodotti analoghi; l'Operatore Economico dovrà elencare, all'interno della documentazione che costituisce l'offerta tecnica, i servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione e committenti, pubblici o privati;

- iii. essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma UNI EN ISO 9001 per i servizi oggetto dell'appalto.

Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla FMSI a garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti specifici di cui all'allegato Capitolato Tecnico.

La comprova del requisito di cui al precedente punto ii) è fornita in uno dei seguenti modi:

in caso di forniture eseguite a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

in caso di forniture eseguite a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti, unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

La comprova del requisito di cui al precedente punto iii) è fornita mediante esibizione della relativa certificazione.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.

#### **Art. 4.4 - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi**

4.4.1 Il requisito relativo all'iscrizione di cui al precedente punto 4.3.1 e quelli relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 4.3.3 devono essere posseduti:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- b) nell'ipotesi di Consorzi deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre.

4.4.2 I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria del fatturato globale di cui al precedente punto 4.3.2, punto i), devono essere soddisfatti dal RTI, dal Consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato.

4.4.3 I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria del fatturato specifico di cui al precedente punto 4.3.2 punto ii), devono essere soddisfatti dal RTI, dal Consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.



Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

#### **Art. 4.5 – Avalimento e subappalto**

4.5.1 Ai sensi dell'art.89 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico-professionali di cui ai precedenti punti 4.3.2 e 4.3.3, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al Consorzio), giusta idonea dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

4.5.2 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4.5.3 Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra Consorziati.

4.5.4 La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4.5.5 Ai sensi dell'art.105 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

4.5.6 Il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta tre subappaltatori. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

4.5.7 L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

4.5.8 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

4.5.9 Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo a uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

4.5.10 Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.



4.5.11 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia, ferma restando la comunicazione alle Autorità competenti.

#### **Art. 4.6 – Modalità di presentazione della documentazione**

4.6.1 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, deve essere prodotta la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni e i contenuti ivi richiamati, nonché i documenti a essi allegati, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica, all'interno della sezione dedicata alla presente gara, secondo le modalità e i termini indicati ai successivi artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, del presente Disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

4.6.2 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- i. devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- ii. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- iii. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, Consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt.18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

4.6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

4.6.4 Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della FMSI.

4.6.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

4.6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 4.6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 7 (sette) giorni solari perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



4.6.7 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC o strumento equivalente, ove saranno indicati i documenti da produrre e le modalità di caricamento e trasmissione degli stessi attraverso la Piattaforma telematica, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di PEC.

4.6.8 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la FMSI procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

#### **Art. 4.7 – Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore**

4.7.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve altresì presentare, a corredo della domanda di partecipazione e dei documenti ivi richiamati, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art.93 del Codice, pari al 2% dell'importo indicato al precedente art. 2.2 e precisamente d'importo pari a €11.226,00 (undicimiladuecentoventisei/00).

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

La garanzia provvisoria copre, altresì, le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

4.7.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della FMSI; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con bonifico, con assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della FMSI;

In caso di bonifico: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT53 C 03062 34210 000001886212 intestato alla Federazione Medico Sportiva Italiana; (ii) dovrà essere presentata una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

- c) da fideiussione, prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa applicabile, ferma restando la conformità della garanzia fideiussoria allo schema tipo previsto dalla predetta normativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

4.7.3 In caso di partecipazione di soggetti con identità plurisoggettiva, si precisa che la garanzia provvisoria deve essere prodotta:

- in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese Consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio;
- in caso di Consorzi stabili, dal Consorzio medesimo.



4.7.4 In caso di presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve prevedere, a pena di esclusione:

(i) espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

(ii) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

(iii) la rinuncia espressa all'eccezione della decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;

(iv) la sua operatività entro 15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della FMSI.

4.7.5 La garanzia fideiussoria deve, altresì, essere corredata:

(i) da un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la FMSI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate e i poteri dei sottoscrittori;

oppure

(ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la FMSI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

4.7.6 Il concorrente dovrà altresì produrre, a pena d'esclusione, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo "albo" di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

4.7.7 La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata secondo le modalità di cui al punto 4.6.5 del presente Disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la FMSI procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

4.7.8 Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

4.7.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dalla normativa applicabile, pari al 10% dell'importo indicato al precedente art. 2.2, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal predetto articolo. Ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ove disponibile. In caso di raggruppamenti temporanei, tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.



#### **Art. 4.8 – Eventuali riduzioni della garanzia**

4.8.1 L'importo della garanzia provvisoria indicato al precedente punto 4.7.1 può essere diminuito sulla base di riduzioni progressive, anche cumulabili tra loro, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso, come disposto al successivo comma del presente articolo.

4.8.2 L'importo della garanzia si riduce in funzione del possesso o mancato possesso, da parte dell'offerente, del/i seguente/i requisito/i:

(i) riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

(ii) riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

oppure

riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i), in caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

(iii) riduzione del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti (i) e (ii), in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4.8.3 L'importo della singola garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;
- certificazione Social Accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

4.8.4 Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità previste al successivo punto 6.2.2;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio stabile, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziare esecutrici, sia/siano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità previste al successivo punto 5.2.2.

4.8.5 Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti.

La FMSI si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro il termine di 10 (dieci) giorni la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non



fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, la FMSI chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

Ai fini della sanatoria, si applica quanto disposto ai precedenti artt.4.6.5, 4.6.6 e 4.6.7.

#### **Art. 4.9 – Pagamento a favore dell'Autorità**

4.9.1 Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'Operatore Economico deve versare, a pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, il contributo di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione all'art.1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice identificativo della gara (GIC).

In caso di partecipazione in RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in Consorzi stabili, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle Consorziatate esecutrici.

4.9.2 Il contributo – dovuto in ragione del relativo importo posto a base di gara – è pari a €70,00 (settanta/00).

4.9.3 Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.9.4 A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve presentare:

- in caso di versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari per impegnare il concorrente;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore Economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri necessari per impegnare il concorrente.

4.9.5 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla FMSI della sanzione pecuniaria di cui al punto 4.6.6 del presente Disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria, la FMSI procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67, della L. 266/2005.

#### **Art. 5 – Modalità e termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

##### **Art. 5.1 - Modalità e termini di presentazione delle offerte**

5.1.1 Gli Operatori Economici dovranno fare pervenire la documentazione di gara richiesta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica DigitalPA accessibile al link <https://gare.networkpa.it> entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 07/03/2022**. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi altra modalità di presentazione.

La Piattaforma telematica attraverso la quale sono gestite le operazioni di gara assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.



5.1.2 Per partecipare alla procedura di gara, gli Operatori Economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma telematica e abilitarsi alla presente gara, seguendo secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato D "Disciplinare telematico". La Registrazione, da effettuarsi sull'indicata Piattaforma, è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Indi, gli Operatori Economici abilitati dovranno avviare la procedura di partecipazione, depositando sul sistema, all'interno della sezione dedicata alla presente gara e seguendo le istruzioni di cui all'indicato "Disciplinare telematico", la seguente documentazione:

A. i documenti -anche in forma di file unico- virtualmente contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", di cui al successivo art.5.2 del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione di gara-Amministrativa";

B. i documenti in forma di file unico virtualmente contenuti nella busta "B – Offerta tecnica", di cui al successivo art.5.3 del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione di gara-Tecnica";

C. i documenti in forma di file unico virtualmente contenuti nella busta "C – Offerta economica", di cui di cui al successivo art.5.4 del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Offerta Economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nel file denominato "Offerta economica", costituirà causa di esclusione, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, ne consenta la ricostruzione.

5.1.3 Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto 5.1.1, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica, non saranno più modificabili o sostituibili e saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla Piattaforma telematica, come risultante dai log del sistema stesso.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche inviate oltre il termine di scadenza previsto nel Bando di gara, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente Disciplinare.

Qualora, entro il termine previsto dal presente Disciplinare, uno stesso Operatore Economico intenda presentare una nuova offerta, quest'ultima offerta sarà sostitutiva di ogni altra offerta precedente: il sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

È possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto "Ritira partecipazione".

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico partecipante, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FMSI ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte; si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'Operatore Economico esonera la FMSI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale.

La FMSI si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle



domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la FMSI valuterà – in relazione al tipo e alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

5.1.4 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi della normativa applicabile e, segnatamente, quelle pervenute oltre i termini del bando, quelle che non rispettano i documenti di gara, quelle giudicate anormalmente basse, quelle in relazione alle quali la Commissione Giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi ovvero quelle che non hanno la qualificazione necessaria.

5.1.5 L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art.32, comma 4 del Codice, per 180 dei giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la FMSI potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima FMSI e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della FMSI sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **5.2 - Contenuto del file pdf “A - Documentazione amministrativa”**

5.2.1 Il file pdf “A – Documentazione amministrativa” deve contenere in forma di file unico i documenti di cui ai successivi punti 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4.

5.2.2 **Domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello di cui all’allegato B su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, con indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita IVA, dell’indirizzo PEC o strumento equivalente per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, deve essere prodotta copia conforme all’originale della relativa procura.

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento deve essere prodotto:

- in caso di RTI o Consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante o suo procuratore della mandataria/capofila;
- in caso di RTI o Consorzi ordinari non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o rispettivi procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle



forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda deve contenere in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, le seguenti attestazioni:

(i) di aver preso atto e tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove devono essere svolti i servizi e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

(ii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

(iii) di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di gara;

(iv) che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e autorizza la FMSI, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

che ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscono segreto tecnico o commerciale e per le quali non autorizza la FMSI, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico-commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata.

La FMSI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

(v) che l'offerta economica presentata è ritenuta, remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

*[esclusivamente per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"]*

(vi) di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi;

oppure

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.M. del 14 dicembre 2010; allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

*[esclusivamente per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n.267]*



(vii) di indicare, con riferimento alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_;

(viii) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine generale di cui al precedente art. 4.2.1, di idoneità professionale di cui al precedente art. 4.3.1, di capacità economico-finanziaria di cui al precedente art. 4.3.2 e di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 4.3.3;

(ix) di essere in possesso del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera A.N.A.C. n. 157/2016 comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C.,

oppure

di impegnarmi a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

(x) che, nel corso dell'esecuzione dei contratti inerenti a precedenti forniture analoghe, non sono insorte contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che potessero influire sull'esecuzione dell'appalto;

oppure

che, nel corso dell'esecuzione dei contratti inerenti a precedenti forniture analoghe, sono insorte contestazioni afferenti agli aspetti tecnici risolte in sede di contraddittorio;

oppure

che, nel corso dell'esecuzione dei contratti inerenti a precedenti forniture analoghe, sono insorte contestazioni afferenti agli aspetti tecnici non risolte in sede di contraddittorio;

[esclusivamente per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi del precedente art.4.8 del presente disciplinare]

(xi) di essere in possesso della/e certificazioni \_\_\_\_\_; allegata copia conforme della/e certificazione/i;

(xii) l'assenza di provvedimenti a carico della società o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001;

oppure

il possesso del rating di legalità e/o \_\_\_\_\_;

(xiii) di essere informato che i dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al RGPD 679/2016, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5.2.3 **Modello DGUE**, secondo lo schema di formulario allegato al presente Disciplinare (sub-allegato C) e, comunque, reperibile al sotto indicato link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

\*\*\*

Con tale documento il concorrente deve attestare, tra le altre cose, tramite autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti di cui al punto 5.3.1 del presente Disciplinare di gara;

b) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 5.3.2 del presente Disciplinare di gara;



- c) il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica al punto 5.3.3 del presente Disciplinare di gara;
- d) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.35 del D.L. n.90/2014;
- f) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, nei confronti della Committente;
- g) l'indicazione delle posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- h) il possesso dei requisiti di cui all'art.93, comma 7, del Codice ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, come dettagliato ai precedenti paragrafi 5.8.2 e 5.8.3 del presente Disciplinare;
- i) in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art.48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/Consorziate;
- l) in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, Consorziata e/o Consorzianda assume;
- m) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, le Consorziato che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre;
- n) l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal caso dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato da soggetto munito di idonei poteri di ogni subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato;
- o) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II e delle parti III, IV – ove pertinente – e VI del DGUE.

Le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12-sexies del D.L. n.306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt.20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste dall'art.80, comma 2, del Codice, è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal D.Lgs. n.159/2011.

\*\*\*

Con riferimento alla parte II, Sezione B, "Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico" del DGUE, si precisa che tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, con indicazione di nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti, e in particolare:

- del titolare e del direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale;
- dei soci e del direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o Consorzio:
  - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;



- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti a una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art.2203 cc), di direzione o di controllo;

- del direttore tecnico;

- del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art.80, del Codice, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente).

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri anche per tutti i sopradicati soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.

Le predette dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 1, del Codice, devono, infine, essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri anche per tutti i sopradicati soggetti di cui all'art.80, comma 3, del Codice, che – in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta – hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

\*\*\*

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente, di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC., e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla FMSI ogni opportuna valutazione.

\*\*\*

#### **Note alla compilazione del DGUE per i soggetti con identità plurisoggettiva**

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE deve essere prodotto:

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese Consorziare indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 5.3.1 del presente Disciplinare di gara devono essere posseduti e dichiarati:

(i) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

(ii) da ciascuna delle imprese Consorziare o Consorziande in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 5.3.2 del presente Disciplinare di gara devono essere posseduti e dichiarati:



(i) dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario deve rendere, comunque, la dichiarazione relativamente al proprio fatturato;

(ii) dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese Consorziante indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici devono rendere, comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del Codice.

I requisiti di capacità tecnico-professionale al precedente punto 5.3.3 del presente Disciplinare di gara devono essere posseduti e dichiarati:

(i) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande in caso di RTI (sia costituito che costituendo);

(ii) da ciascuna delle imprese Consorziante o Consorziande in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

\*\*\*

#### **Note alla compilazione del DGUE in caso di avalimento**

In caso dell'avvalimento, l'Operatore Economico deve allegare alla domanda:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:

- il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui alla normativa applicabile ovvero l'insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la Committente, di messa a disposizione, per tutta la durata del Contratto di appalto, delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o Consorziata;

- DGUE dell'impresa ausiliaria;

- originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto.

Il predetto contratto deve essere determinato nell'oggetto e nella durata e dovrà contenere indicazione dettagliata delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

La FMSI verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi della normativa applicabile e imporrà all'Operatore Economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio di 20 (venti) giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La FMSI eseguirà, in corso d'esecuzione del contratto di appalto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e, in particolare, che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando la segnalazione all'Autorità competente, la FMSI esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

\*\*\*



#### 5.2.4 Documentazione a corredo:

(i) **Documentazione attestante la garanzia provvisoria** di cui al precedente art.4.7.1 del presente Disciplinare, con allegata dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva.

(ii) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Non deve essere prodotto il PASSOE di eventuali imprese subappaltatrici.

Nell'ipotesi di partecipazione plurisoggettiva/consorzi si precisa che in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PASSOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PASSOE multiplo; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b), c), del Codice, andranno allegati – oltre al PASSOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PASSOE multiplo; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera e), del Codice, andranno allegati – oltre al PASSOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PASSOE multiplo.

(iii) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.** di cui al precedente art.4.9 del presente Disciplinare di gara.

5.2.5 In caso di partecipazione da parte di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i Consorzi, nel file "A – Documentazione amministrativa" devono altresì essere contenuti i documenti di seguito descritti.

#### **per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese Consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i Consorzio/i per il/i quale/i il Consorzio concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i Consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione resa dalla mandataria con l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o Consorziati ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice.

#### **nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati o raggruppati.

#### **nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE;



- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art.48 comma 4, del Codice.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

5.2.6 Ai fini della regolarizzazione delle mancanze, incompletezze e/o altre irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 4.6.5, 4.6.6 e 4.6.7 del presente Disciplinare di gara, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.



In caso di mancata regolarizzazione, la FMSI procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

### 5.3 - Contenuto del file pdf "B - Offerta tecnica"

5.3.1 Il file pdf denominato "B - Offerta tecnica" deve contenere in forma di file unico una relazione tecnica datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da persona munita da comprovati poteri di firma, contenente un indice del proprio contenuto e dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche della società offerente (esperienze pregresse e business model) e dei prodotti offerti (descrizione del portfolio prodotti, con precipuo riguardo a quelli oggetto del presente appalto), con riferimento ai requisiti minimi indicati nel presente Disciplinare di gara e nell'allegato Capitolato Tecnico e con l'indicazione di eventuali caratteristiche migliorative.

5.3.2 La relazione tecnica, della lunghezza non superiore a 20 (venti) pagine (carattere del testo Times New Roman n.12; interlinea n.1,5; margini dx, sx, inferiore e superiore 1,5) deve esporre in maniera dettagliata, pena l'esclusione:

- **Profilo dell'offerente** – o di ciascuno dei soggetti in caso di RTI o Consorzio – che descriva la *mission*, area e obiettivi di business, posizionamento sul mercato, esperienze pregresse eseguite nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, nello svolgimento di forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara e da cui si evinca il grado di conoscenza del dominio professionale e tecnico, con allegato elenco delle principali forniture e indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

- **Portfolio prodotti**, con precipuo riguardo a quelli inerenti al presente appalto, con relativa descrizione, specifiche tecniche e corredo fotografico di dettaglio, a comprova del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla FMSI;

- **Sistema organizzativo di erogazione dei servizi e delle prestazioni**, tra cui a titolo esemplificativo:

- . organigramma aziendale;
- . certificazioni ISO.

5.3.3 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 5.2.1 del presente Disciplinare.

5.3.4 Saranno escluse le offerte condizionate, parziali, indefinite rispetto ai servizi richiesti.

Saranno, altresì, escluse le offerte da cui non si evinca la capacità di rispettare il soddisfacimento dei requisiti minimi considerati inderogabili dalla FMSI, di cui all'allegato Capitolato Tecnico del presente Disciplinare di gara.

5.3.5 A pena di esclusione, gli elaborati suindicati e la relativa documentazione giustificativa non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e il file B deve essere separato dal file C.

### 5.4 – Contenuto del file pdf "C – Offerta economica"

5.4.1 Il file pdf denominato "C – Offerta economica" deve contenere in forma di file unico quanto di seguito dettagliato.

5.4.2 L'offerta economica, redatta su carta intestata e sottoscritta in calce, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, deve indicare in numeri e in lettere:

(i) il prezzo unitario al netto dell'IVA per singola tipologia dei prodotti offerti per la fornitura;

(ii) il prezzo al netto dell'IVA dei sub-totali per tipologia di prodotto;

(iii) il prezzo complessivo al netto dell'IVA offerto per l'appalto;



(iv) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art.95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere.

5.4.3 Saranno escluse le offerte economiche condizionate, parziali, indefinite rispetto ai livelli prestazionali e di servizio richiesti nel presente Disciplinare di gara e nell'allegato Capitolato Tecnico.

Saranno, altresì, escluse le offerte anormalmente basse, ove la prova fornita dall'Operatore Economico pervenga oltre il termine di 15 (quindici) giorni previsto dalla FMSI ovvero la detta prova non giustifichi sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa applicabile.

5.4.4 Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al precedente punto 5.2.2 del presente Disciplinare e deve, altresì, contenere, a pena di inammissibilità dell'offerta, una dichiarazione in cui saranno indicate le parti del servizio eseguite dai singoli componenti, nonché una dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la quale le imprese componenti il RTI o il Consorzio si impegnano a ottemperare all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale.

## **Art. 6 – Procedura di aggiudicazione**

### **Art. 6.1 – Criterio di aggiudicazione**

6.1.1 L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel successivo comma del presente articolo.

6.1.2 La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui max. 70 punti per la qualità dell'offerta tecnica e max. 30 punti per l'offerta economica, articolato come segue.

#### A. Qualità dell'offerta tecnica

Per l'offerta tecnica il punteggio nella misura massima di 70 punti è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati, con la relativa indicazione del punteggio massimo attribuibile.

- **Kit antidoping per prelievi urinari**

Sono considerate caratteristiche tecniche minime inderogabili le seguenti caratteristiche:

- Materiale dei contenitori A+B atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici
- Materiale dei contenitori A+B trasparente e incolore, atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto
- Materiale del bicchiere atto a resistere a tutte le condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento/scongelamento -80°C per almeno tre cicli)
- Materiale conforme agli standard IATA
- Sistema di sigillatura che evidenzia traccia di eventuale manomissione
- Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico o con codice a barra, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio, conforme ai requisiti operativi indicati dalla WADA e che garantisca l'anonimato dell'atleta
- Possibilità di risigillatura
- Limite minimo di volume  $\geq 85\text{mL}$



Sono considerati requisiti qualitativi soggetti a valutazione discrezionale le seguenti caratteristiche:

· Materiale del contenitore infrangibile	5 punti
· Basso impatto ambientale del materiale del contenitore	3 punti
· Codice di numerazione univoco in due diverse posizioni (contenitore e tappo)	4 punti
· Ottimizzazione delle dimensioni e relativo peso del contenitore in rapporto al contenuto specifico	4 punti
· Disponibilità di etichette adesive supplementari con codice alfanumerico univoco ovvero codice a barre univoco(≥6)	3 punti
· Presenza di marcature che indichino volume minimo e/o di scala graduata	2 punti
· Imballaggio a misura a protezione dei contenitori, che risponda alle norme UN3373 – Categoria B	3 punti

• **Kit antidoping per prelievi ematici**

Sono considerate caratteristiche tecniche minime inderogabili le seguenti caratteristiche:

- Materiale della provetta atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici
- Materiale della provetta e del contenitore trasparente e incolore, atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto
- Materiale della provetta e del bicchiere atto a resistere alle condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento/scongelo -80°C per almeno tre cicli)
- Sistema di sigillatura che evidenzia traccia di eventuale manomissione
- Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico o con codice a barra, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio, conforme ai requisiti operativi di ADAMS che garantisca l'anonimato dell'atleta
- Presenza di set per il prelievo (ago a farfalla, raccordo)
- Possibilità di risigillatura
- Capacità minima ≥ 3mL con presenza di anticoagulante EDTA per i prelievi di sangue intero
- Capacità minima ≥ 5mL con presenza di gel di polimeri inerti per i prelievi di siero

Sono considerati requisiti qualitativi soggetti a valutazione discrezionale le seguenti caratteristiche:

· Materiale della provetta e del contenitore infrangibile	5 punti
· Basso impatto ambientale del materiale del contenitore	3 punti
· Ottimizzazione delle dimensioni e relativo peso del contenitore in rapporto al contenuto specifico	3 punti
· Disponibilità di etichette adesive supplementari con codice alfanumerico univoco ovvero codice a barre univoco (≥8)	3 punti
· Presenza di set igienico (guanti monouso non talcati, disinfettante preferibilmente a base di clorexidina, cerotto ipoallergenico)	2 punti

• **Bicchieri di raccolta per urine**



Sono considerate caratteristiche tecniche minime inderogabili le seguenti caratteristiche:

- Materiale del bicchiere atto ad assicurare l'integrità (caratteristiche chimico-fisiche) dei campioni biologici
- Materiale del bicchiere trasparente e incolore, atto a consentire l'effettuazione di un check visivo del contenuto
- Materiale del bicchiere atto a resistere alle condizioni di utilizzo (raccolta, trasporto, stoccaggio, congelamento/scongelo -80°C per almeno tre cicli)
- Sistema di sigillatura che evidenzia traccia di eventuale manomissione
- Sistema di numerazione univoco di tipo alfanumerico o con codice a barra, integrato nei contenitori per la raccolta e nei contenitori di imballaggio, conforme ai requisiti operativi di ADAMS che garantisca l'anonimato dell'atleta
- Possibilità di risigillatura
- Presenza di una scala graduata da 10 mL a 180 mL

Sono considerati requisiti qualitativi soggetti a valutazione discrezionale le seguenti caratteristiche:

- |  |         |
|--|---------|
| · Materiale del contenitore infrangibile   | 5 punti |
| · Basso impatto ambientale del materiale del contenitore   | 2 punti |
| · Ottimizzazione delle dimensioni e relativo peso del contenitore in rapporto al contenuto specifico | 3 punti |
| · Marcatura a 90 ml  | 2 punti |
| · Confezione singola sigillata   | 2 punti |

• **Strisce di sicurezza per sigillatura campioni parziali**

Sono considerate caratteristiche tecniche minime inderogabili le seguenti caratteristiche:

- Nastro adesivo di facile utilizzo e di dimensioni adeguate ad assicurare la chiusura del bicchiere di raccolta, quando utilizzato come parziale
- Presenza di codice alfanumerico ovvero codice a barre univoco
- Potere adesivo tale da evidenziare traccia di eventuale manomissione
- Confezione singola sigillata

Sono considerati requisiti qualitativi soggetti a valutazione discrezionale le seguenti caratteristiche:

- |   |         |
|---|---------|
| · Materiale impermeabile di colore argentato o dorato   | 2 punti |
| · Facilità di lettura del codice alfanumerico ovvero codice a barre univoco, stampato in colore piatto scuro e in posizione di immediata visibilità | 2 punti |
| · Presenza sulla confezione delle istruzioni d'uso e data di scadenza   | 2 punti |

• **Criteri generali di valutazione dell'offerta tecnica**

- |   |         |
|---|---------|
| · Assenza di contestazioni, nel corso dell'esecuzione dei contratti inerenti a precedenti forniture analoghe, afferenti ad aspetti tecnici atti a influenzare l'esecuzione dell'appalto | 5 punti |
| · Possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 da almeno 18 mesi  | 5 punti |



Ogni Commissario assegna a ciascuno degli elementi qualitativi esaminati in base alla descrizione, alle specifiche tecniche e al corredo fotografico, un punteggio variabile, compreso tra zero e il punteggio massimo attribuibile, sulla base del seguente metodo di valutazione:

- . il singolo elemento oggetto di valutazione è trattato in modo completamente esauriente, tale da dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione della fornitura, oltre a soddisfare pienamente i requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato tecnico (punteggio massimo);
- . il singolo elemento oggetto di valutazione è trattato in modo sufficientemente esauriente, tale da dimostrare che quanto individuato e proposto risponde pienamente alle attese per la realizzazione della fornitura, oltre a soddisfare i requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato tecnico (punteggio buono);
- . il singolo elemento oggetto di valutazione è trattato in modo accettabile e quanto individuato e proposto evidenzia attinenza con quanto oggetto di valutazione, senza però adeguati approfondimenti, ovvero la proposta non soddisfa compiutamente i requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato tecnico (punteggio sufficiente);
- . il singolo elemento oggetto di valutazione è trattato in modo appena sufficiente e quanto individuato e proposto è appena adeguato alle attese per lo scarso riscontro dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato tecnico (punteggio minimo);
- . il singolo elemento oggetto di valutazione risulta assolutamente non adeguato a rispettare i requisiti prescritti dal presente Disciplinare e dal relativo Capitolato tecnico ovvero risulta connotato da estrema genericità e approssimazione (punteggio zero).

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun elemento qualitativo è dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel predetto range da ciascun componente della Commissione di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti.

## B. Offerta economica

Per l'offerta economica, il punteggio nella misura massima di 30 punti è attribuito alla Società che presenta il prezzo complessivamente più basso, ottenuto dalla comparazione dei sub-totali unitari differenziati per tipologia di prodotto, a ciascuno dei quali, previa applicazione della formula di proporzionalità inversa, viene assegnato un punteggio – dal più alto al più basso – in base al confronto con i sub-totali via via crescenti indicati nelle offerte economiche degli altri partecipanti alla gara.

Il punteggio economico complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuno sub-totale di tipologia di prodotto.

Il punteggio finale, valevole ai fini della aggiudicazione, sarà uguale alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

6.1.3 L'offerta vincherà il concorrente per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la FMSI potrà richiedere agli offerenti di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

6.1.4 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, in base a elementi specifici, non appaia anormalmente bassa secondo le disposizioni di cui alla normativa applicabile.

6.1.5 È facoltà della FMSI di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere. La FMSI può altresì decidere di non



aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

6.1.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al successivo art.11 del presente Disciplinare di gara e al controllo del possesso dei requisiti prescritti di cui al successivo art.7 del presente Disciplinare.

6.1.7 La FMSI, nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **Art. 6.2 – Operazioni di gara**

6.2.1 La FMSI, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, nomina, ai sensi dell'art.77, comma 7, del Codice, una Commissione di gara, composta da 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui inerisce l'appalto e in ordine ai quali non sussistano cause ostative ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice, per l'esame e la valutazione delle offerte presentate.

6.2.2 La gestione della presente procedura, ai sensi dell'art.58 del Codice, è interamente telematica; pertanto, la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.

In ragione di ciò, non sono previste sedute pubbliche "fisiche" per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli Operatori Economici, che avranno presentato domanda di ammissione nel rispetto dei termini di cui al precedente art.5.1.1 del presente disciplinare, potranno seguire sulla Piattaforma telematica le relative sedute pubbliche, oltre a ricevere comunicazione attraverso la citata Piattaforma, nonché con avviso sul sito web della FMSI, sulla data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa e sulle date delle successive sedute pubbliche, almeno 24 ore prima della data fissata.

Si precisa che alla prima e alle successive sedute pubbliche di verifica delle offerte tecniche ed economiche, comunicate ai concorrenti ammessi sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI almeno un giorno prima della data fissata, potranno assistere in via telematica i legali rappresentanti delle imprese offerenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

6.2.3 La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica telematica, procederà alla verifica del tempestivo deposito delle offerte presentate.

Indi, procederà all'apertura delle buste virtuali "A – Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata, secondo le modalità indicate ai precedenti artt.5.1.2 e 5.1.3, del presente Disciplinare di gara.

6.2.4 La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa".

In caso di mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali e/o formali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt.4.6.5, 4.6.6 e 4.6.7 del presente Disciplinare.

In caso di inutile decorso del termine, in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alle comunicazioni di rito all'Autorità competente.



6.2.5 Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa", all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sarà adottato il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti di cui all'art.29 del Codice sono visualizzabili sulla Piattaforma telematica e sono altresì pubblicati sul sito [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it).

6.2.6 Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita in seduta telematica aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI ai soli concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le Offerte Tecniche, di cui al precedente art.5.3.2 del presente Disciplinare di gara.

6.2.7 Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà a verificare la completezza e la correttezza dei documenti afferenti all'offerta tecnica, nonché le caratteristiche tecniche minime e le altre caratteristiche oggetto di valutazione.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che conseguano un punteggio inferiore alla soglia di cui al precedente art.6.1.2, lett. A), ovvero i concorrenti che non presentino documentazione a comprova ovvero che presentino documentazione tecnica diversa da quella richiesta ovvero presentino documentazione tecnica non sufficiente a comprovare la sussistenza, nel prodotto offerto, di uno dei requisiti considerati inderogabili dalla FMSI.

Al termine dell'analisi dei detti documenti e all'esito delle valutazioni dei requisiti tecnico-organizzativi, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio tecnico attraverso l'applicazione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.

Nel corso della medesima seduta pubblica ovvero in una seduta pubblica successiva, saranno resi noti tramite la Piattaforma telematica i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà, altresì, atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art.120 del Codice del Processo Amministrativo, gli atti di cui all'art.29 del Codice sono visualizzabili sulla Piattaforma telematica e sono, altresì, pubblicati sul sito [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it).

6.2.8 Successivamente, la Commissione procederà, in seduta telematica aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata sia attraverso la citata Piattaforma, sia con avviso sul sito web della FMSI ai soli concorrenti ammessi, all'apertura delle buste virtuali contenenti le Offerte Economiche, di cui al precedente art.5.4.2 del presente Disciplinare di gara, dando lettura dell'importo offerto.

6.2.9 Indi, la Commissione, in seduta riservata, procederà:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.2359 C.C., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse;
- all'attribuzione dei criteri di cui al precedente art.6.1.2.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'art.18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985; a tal fine, si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione ne dà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art.6.3.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

6.2.10 All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

### **6.3 – Verifica di anomalie delle offerte**

6.3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della FMSI procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

6.3.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta.

6.3.3 Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

6.3.4 Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti anche con le successive spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **6.4 – Ulteriori disposizioni e vincoli**

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:



- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art.76 D.P.R. n.445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'Autorità competente.

#### **Art. 7 – Accesso agli atti all'esito della procedura di gara**

Il diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.22 e segg. della L. n.241/1990, ferme le successive disposizioni normative applicabili.

#### **Art. 8 – Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura**

8.1 Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, dovranno comunicare tempestivamente alla FMSI le eventuali variazioni e informazioni alle dichiarazioni contenute nel "Documento di Gara Unico Europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti, con le medesime modalità, ed evidenziando le variazioni intervenute.

8.2 Le soprarichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate alla FMSI a mezzo PEC all'indirizzo [segreteria@cert.fmsi.it](mailto:segreteria@cert.fmsi.it).

8.3 Rimane inteso che, al fine di consentire alla FMSI di eseguire le prescritte valutazioni, unitamente alla comunicazione delle variazioni dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.

8.4 Nei casi di concorrenti con identità plurisoggettiva, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

#### **Art. 9 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

9.1 La FMSI, prima dell'aggiudicazione, richiede, ai sensi dell'art.85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del Codice, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali di cui ai precedenti artt.4.2 e 4.3.

La FMSI, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

9.2 In caso di esito negativo delle verifiche, la FMSI procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La FMSI aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

9.3 Il contratto di fornitura si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso.

Non vale a perfezionare il contratto la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, che la FMSI provvederà a inviare a mezzo PEC o strumento equivalente alla ditta risultata vincitrice della gara.

Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce il presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare di gara.

9.4 La stipulazione del contratto è altresì subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, di cui al successivo art.11.

9.5 Con la comunicazione di aggiudicazione, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla FMSI, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):



a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della FMSI a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo art.12 del presente Disciplinare;

b) copia del contratto di copertura assicurativa sulla responsabilità professionale;

c) dati di riferimento e contatti del referente di progetto dedicato.

In caso di RTI e di Consorzi:

la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale;

- in caso di Consorzi stabili, dal Consorzio stesso.

Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "Documento di Partecipazione", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi normativi vigenti, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o Consorziolate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

9.6 Scaduto il termine di cui al precedente comma 5 del presente articolo, la FMSI verificherà se la documentazione prodotta sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la FMSI si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

9.7 Il contratto verrà stipulato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Detto termine è fissato in favore della FMSI che, pertanto, ha facoltà di modificarlo.

9.8 La FMSI, nei casi di cui all'art.110, comma 1, del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

#### **Art. 10 – Cauzione definitiva**

10.1 Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, in ossequio alla normativa applicabile, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo posto a base della gara in favore della FMSI, salvo quanto disposto al successivo art.10.5.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

10.2 La garanzia potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui alla normativa applicabile.



10.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della FMSI.

10.4 La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

10.5 Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni/rating) di cui al precedente art.4.7.

10.6 La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e la FMSI potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 11 – Disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011**

I concorrenti si impegnano ad accettare, sin dalla partecipazione alla presente procedura, una clausola contrattuale che disponga la revoca dell'affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della FMSI, in caso di mancata o incompleta comunicazione alla FMSI medesima delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso il contraente.

L'obbligo di comunicazione riguarda i dati relativi a tutte le società e imprese sub contraenti e terze sub contraenti interessate, a qualunque titolo, alla fornitura di beni e servizi oggetto dell'appalto.

Il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 è esteso, infatti, a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010 nonché nella determinazione n.4 del 7 luglio 2011 dell'A.N.AC.

Il contratto di affidamento prevedrà, altresì, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La FMSI effettuerà senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi la FMSI comunicherà senza ritardo alla Prefettura competente l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Il contratto di affidamento prevedrà, infine, una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché non siano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

I concorrenti si impegnano, sin dalla partecipazione, ad accettare inoltre una clausola contrattuale che disponga la revoca dell'affidamento o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, immediata e automatica, senza obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della FMSI, in caso di:

- mancata tempestiva segnalazione alla Prefettura, con comunicazione data alla Delegazione G7, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;
- mancata denuncia all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 12 – Adempimenti e obblighi dell'aggiudicatario nel corso di vigenza del contratto**



12.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata la FMSI in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare di gara, producendo all'uopo idonea documentazione amministrativa.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

(i) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.2 del presente Disciplinare;

(ii) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive inerenti alle prestazioni oggetto di appalto, onde consentire alla FMSI le valutazioni e le conseguenti determinazioni in ossequio alla normativa applicabile.

12.2 L'aggiudicatario, oltre all'obbligo di cui al precedente comma, si obbliga, altresì, nelle varie fasi di gestione della fornitura:

- ad attenersi a tutte le direttive e disposizioni che saranno impartite dalla FMSI con precipuo riguardo ai termini di consegna;

- ad assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi, in linea con la rilevanza delle attività gestite;

- ad assumere gli impegni nei confronti dei fornitori in nome proprio e per conto della FMSI;

- a svolgere, con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività strumentali necessarie e idonee ad assicurare il migliore risultato dell'espletamento delle prestazioni.

12.3 L'affidatario si obbliga infine a osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla FMSI, ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni.

### **Art. 13 – Clausola risolutiva espressa**

13.1 I concorrenti si impegnano ad accettare sin dalla partecipazione una clausola contrattuale in base alla quale l'affidatario, nei casi di ritardo non giustificato rispetto ai tempi offerti dallo stesso o richiesti dalla FMSI, risponderà degli eventuali danni materiali - documentalmente comprovati e contestati dalla FMSI - che siano conseguenza immediata e diretta del proprio inadempimento.

13.2 In caso di violazione degli obblighi in vigore di contratto ovvero in caso di grave disservizio, con nocumento all'immagine della FMSI, la FMSI si riserva la facoltà di risolvere il contratto e affidare la fornitura ad altra impresa con addebito dei danni all'aggiudicatario inadempiente.

### **Art. 14 – Sospensione del servizio, recesso e risoluzione**

È facoltà della FMSI di recedere dal contratto in qualunque momento, provvedendo esclusivamente al pagamento della parte di fornitura eseguita, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo. La volontà di recedere dal contratto sarà comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r.

### **Art. 15 – Corrispettivo del servizio e pagamenti**

15.1 Il corrispettivo della fornitura è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali.

15.2 L'aggiudicatario non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere sovrapprezzi, rispetto a quanto offerto, né oneri aggiuntivi, salva la remunerazione dei servizi extra-contratto eventualmente affidati in via di urgenza.

15.3 L'appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l'Affidatario si assume completamente l'onere di garantire la fornitura, nel rispetto della tempistica presentata, con pieno soddisfacimento dell'Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati anche intermedi, l'Amministrazione applicherà specifiche penalità.



15.4 L'importo contrattuale per la fornitura sarà corrisposto all'Affidatario ad avvenuto positivo espletamento dei servizi e in seguito alla verifica finale da parte dell'Amministrazione in merito alla rispondenza delle attività svolte con quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto.

15.5 La liquidazione avverrà, a presentazione di regolare fattura da parte dell'Affidatario, mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario alle coordinate bancarie/IBAN indicati in fattura.

#### **Art. 16 – Spese di pubblicazione del bando e del contratto**

Tutte le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.216, comma 11 del Codice, e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla FMSI entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione nel rispetto dell'importo e delle modalità indicate dalla FMSI stessa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/769 esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali, nelle modalità e nei termini indicati nell'informativa di cui all'art.13 del richiamato Regolamento, allegata al presente Disciplinare (sub-allegato E).

#### **Art. 18 – Legge applicabile e definizione delle controversie**

18.1 I rapporti tra la FMSI e l'Impresa aggiudicataria sono regolati:

- dalle vigenti disposizioni di legge, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dalle clausole del presente capitolato tecnico di fornitura;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

18.2 Sono configurate e definite le responsabilità per:

- violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità;
- danni derivati ai beni forniti da tali vizi e difetti;
- ritardata consegna.

18.3 La FMSI non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione della fornitura, l'Impresa aggiudicataria abbia usato soluzioni di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Impresa aggiudicataria assume altresì l'obbligo di tenere indenne la FMSI da tutte le rivendicazioni, le responsabilità derivati dalla gestione o utilizzazione di uno o più prodotti della presente fornitura.

18.4 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso di qualsiasi azione o rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuto a conoscenza. Qualora l'Impresa aggiudicataria riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale debba tenere indenne la FMSI, il detto aggiudicatario garantisce, senza limitazione alcuna e a proprie spese, la FMSI contro tali azioni o rivendicazioni. La FMSI potrà svolgere, a spese dell'Aggiudicatario, tutti i passi ragionevolmente richiesti dall'Aggiudicatario stesso in relazione a tali transazioni o difese.

18.5 Tutte le controversie insorte tra le parti, comunque riferibili alla presente procedura ovvero al successivo contratto di affidamento, saranno risolte mediante arbitrato.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma a norma dell'art. 810, 2°



comma c.p.c. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, 1° comma c.p.c. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato è fissata in Roma.

